



# Comune di Padova

## Settore Lavori Pubblici

### Determinazione n. 2022/57/0603 del 16/09/2022

**Oggetto:** LLPP EDP 2021/117 REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SU ASILI NIDO. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 250.000,00 (CUP: H98I21001370004 – CUI: 0064406028720 2100158 - CIG: 9384224A9E). DETERMINAZIONE A CONTRARRE

### IL CAPO SETTORE LLPP AD INTERIM Lavori Pubblici

PREMESSO che:

- con delibera di G.C. n. 268 del 17/05/22 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "realizzazione di impianti di climatizzazione su asili nido", dell'importo complessivo di € 250.000,00, da finanziarsi con fondi propri;
- con determinazione a contrarre n. 2022/57/0381 del 31/05/2022 è stato stabilito di procedere, per l'affidamento dell'appalto in oggetto, con procedura aperta ai sensi dell'art. 60, D. Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo;
- con determinazione n. 2022/57/0416 del 15/06/2022 è stata rettificata la categoria prevalente da OS3 a OS28 e di conseguenza è stato stabilito che la categoria OS28 deve sostituire la categoria OS3 in tutti gli elaborati progettuali;
- con determinazione n. 2022/57/0432 del 21/06/2022 sono stati riapprovati alcuni elaborati progettuali;
- con determinazione n. 2022/57/0444 del 28/06/2022, a seguito osservazioni pervenute da parte di alcuni Operatori Economici che hanno determinato l'opportunità di riesaminare alcuni requisiti di partecipazione, è stato stabilito di revocare in autotutela il bando di gara e tutti i documenti ad esso collegati della procedura di cui trattasi;

DATO ATTO che:

- l'art. 84 D.Lgs. 50/16 prevede che gli operatori economici che partecipano ad una gara d'appalto per lavori di importo complessivo superiore a € 150.000,00 si qualificano mediante attestazione SOA;
- è, però, questione controversa la necessità di possesso di attestazione SOA nel caso di partecipazione ad una gara di importo complessivo superiore a € 150.000,00, qualora l'importo di una o più delle singole categorie previste sia singolarmente di importo inferiore a € 150.000,00;

DATO ATTO, inoltre, che sul punto si è espressa più volte l'ANAC (prima Acpv) e vi sono state varie pronunce giurisprudenziali, in particolare:

- una parte della giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, 9 marzo 2007, n. 1114; Tar Lazio, Roma, sez. III, 14 gennaio 2019, n. 417), che si è pronunciata in un caso di partecipazione di raggruppamenti di tipo orizzontale, ritiene che, qualora i lavori oggetto di affidamento risultino di importo superiore a 150.000 euro, sia necessario il possesso di attestazione SOA in quanto diversamente si arriverebbe ad un artificioso frazionamento dei requisiti di partecipazione con conseguente elusione dell'obbligo di qualificazione prescritto dall'art. 60, co. 2, del D.P.R. 207/2010 (e art. 84 D.Lgs. 50/16) che impone la qualificazione SOA sopra tale soglia di importo.
- l'ANAC con propria deliberazione n. 919 del 3 novembre 2020 ha di recente modificato l'orientamento espresso con determinazione n. 25/2001, ritenendo che, in caso di appalto di

importo complessivo superiore a 150.000 euro, ma con più categorie, se l'importo delle singole categorie è inferiore a 150.000 euro, l'esecutore delle stesse non debba necessariamente essere in possesso dell'attestazione SOA, considerando sufficiente il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/10;

- dello stesso avviso dell'ANAC altra parte della giurisprudenza (TAR LOMBARDIA, Brescia sentenza n. 859 del 17 settembre 2018, Consiglio di Stato sez. III sentenza n. 3541 del 18 luglio 2017) che ritiene di escludere la sommatoria degli importi dei lavori afferenti a diverse categorie, ai fini della insorgenza dell'obbligo di qualificazione, dovendosi invece attribuire rilievo all'importo delle singole categorie di lavorazioni;

VISTO che l'appalto di cui trattasi è di importo complessivamente superiore a € 150.000,00, ma le lavorazioni di cui si compone appartengono a 2 diverse categorie, ciascuna di importo inferiore ai 150.000,0 euro, si ritiene opportuno conformarsi al parere dell'ANAC e alle sentenze sopracitate che considerano sufficiente il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/10 in relazione a ciascuna categoria di lavori e conseguentemente modificare la propria determinazione n. 2022/57/0381 del 31/05/2022 in relazione ai requisiti di partecipazione alla gara;

RITENUTO, pertanto:

- di ripubblicare il bando di gara, richiamando la determinazione 2022/57/0381 del 31/05/2022;
- di ricorrere alla procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 considerando tale procedura più efficace ed efficiente in relazione al presente appalto, rispetto alla procedura negoziata di cui all'art. 1 c. 2, D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020, per i motivi espressi nella citata determinazione;
- di utilizzare, ai sensi dell'art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016, il criterio del minor prezzo, in quanto criterio più idoneo al rispetto delle esigenze di celerità ed economicità della specifica procedura e tenuto conto che la natura delle soluzioni tecniche previste nell'appalto, puntualmente descritte e determinate negli elaborati di progetto, non necessitano di apporti innovativi/migliorativi da parte dei concorrenti con proposte differenziate;

DATO ATTO che

- in relazione ai lavori di cui all'oggetto e alla luce del disposto di cui all'art. 51 del D. Lgs. 50/2016 non risulta possibile sia tecnicamente che economicamente suddividere il contratto in lotti funzionali/prestazionali e in ogni caso sia in relazione all'entità dell'appalto che ai requisiti di partecipazione allo stesso stabiliti dalla vigente normativa, è sicuramente rispettato l'obiettivo di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese (definite dall'art. 3, c. 1 lett aa) del D. Lgs. 50/2016), e, quindi, è senz'altro comunque rispettata la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di cui all'art. 51 sopra citato, norma che per sua natura appare logicamente applicabile ad affidamenti di importo più rilevante di quello in questione;
- in conformità a quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al momento non è prevista la presenza di più imprese in cantiere e, qualora in futuro dovesse verificarsi, si procederà ai sensi del comma 5 del citato art. 90;

RITENUTO opportuno riapprovare lo schema di contratto con la previsione della corretta categoria prevalente;

PRESO ATTO di quanto stabilito dagli artt. 31 e 101 del D. Lgs. 50/2016, dalle linee guida ANAC n. 3/2016 di attuazione del Codice e dal D.M. infrastrutture e trasporti del 7/3/2018 n. 49, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento vengono confermati:

- Geom. Renato Gallo, quale responsabile del procedimento per i lavori di che trattasi (così come già riportato negli elaborati progettuali approvati con la succitata delibera n. 2022/268);
- arch. Vincenzo Pizzo, quale direttore dei lavori (giusto determinazione n. 2022/57/0381 del 31/05/2022);

VISTO

- l'art.192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in materia di contratti prevede che la stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l'altro, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole

contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- le norme sulla qualificazione delle imprese di cui al D.P.R. 207/2010 e le circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n.182/400/93 del 1° marzo 2000 e n. 823/400/93 del 22.06.2000;

- l'art. 1, commi 65 e 67 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto stabilito nella deliberazione del 18 dicembre 2019 n. 1197 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in merito al contributo di gara (riattivato dal 1° gennaio 2021 senza variazioni rispetto all'anno 2020);

DATO ATTO che:

- l'importo lavori ammonta a € 196.000,00 ne consegue che la quota da impegnarsi a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ammonta a € 225,00 mentre ogni impresa che intenda partecipare alla procedura di selezione del contraente dovrà dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, di aver versato la somma di € 20,00 a titolo di contribuzione;

- l'importo di € 225,00 trova copertura nel Quadro Economico di progetto come di seguito riassetato:

	<b>G.C. n. 268/2022</b>	<b>differenza</b>	<b>Assetamento</b>
A) Lavori	€ 191.000,00	€ 0,00	€ 191.000,00
Oneri	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 196.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 196.000,00</b>
B) Somme a disposizione			
IVA 22%	€ 43.120,00	€ 0,00	€ 43.120,00
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 3.920,00	€ 0,00	€ 3.920,00
Fondo accordi bonari	€ 5.880,00	€ 0,00	€ 5.880,00
Contributo ANAC	€ 225,00	-€ 225,00	€ 450,00
Imprevisti	€ 855,00	€ 225,00	€ 630,00
<b>Totale</b>	<b>€ 54.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 54.000,00</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 250.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 250.000,00</b>

- in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 131 e n. 132 del 20 dicembre 2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 762 del 28 dicembre 2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG per gli esercizi 2022-2024;

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 79 del 01/03/2022 sono state approvate le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 relativi all'esercizio 2021 e preventivo 2022-2024;

VISTO

- gli artt. 32 e 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza, prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, nonché, alla lett. c), la stipula dei contratti;

l'art. 64 dello Statuto Comunale

**D E T E R M I N A**

1. che l'oggetto del contratto è la realizzazione di interventi di "realizzazione di impianti di climatizzazione su asili nido";
2. di riapprovare lo schema di contratto e il Quadro Economico di cui in premessa;
3. che le clausole contrattuali ritenute essenziali sono quelle contenute nel Capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto ed in particolare:
  - l'importo lavori di € 196.000,00 viene scisso in €191.000,00 da assoggettare a ribasso ed in € 5.000,00 da non assoggettare a ribasso perché inerenti i costi della sicurezza;
4. che, per le motivazioni espresse nella determinazione 2022/57/0381, all'affidamento dei lavori si procederà mediante esperimento di procedura aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016) e il criterio di individuazione del miglior offerente sarà quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara. Ai sensi dell'art 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 o 2 bis del medesimo articolo saranno escluse automaticamente;
5. di procedere con la cosiddetta "inversione procedimentale" prevista dall'art. 133, c.8; del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.L. 32/2019;
6. che relativamente alle opere da eseguire:
  - la categoria prevalente è OS28 – "Impianti termici e di condizionamento" [art. 1, comma 1, lett. c) - D.M. 37/2008] - importo lavori € 138.951,00;
  - la categoria scorporabile è OS30 – "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi" [art. 1, comma 1, lett. a) - D.M. 37/2008] – importo lavori 57.049,00;
  - si specifica che per la categoria scorporabile OS30 (rientrante nell'elenco delle opere s.i.o.s.s., di cui all'art. 2 D.M. Infrastrutture e trasporti 10.11.2016, n. 248), in attuazione dell'art. 89, c. 11, D.lgs. 50/11, non è ammesso l'avvalimento.

Come chiarito con il comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in data 24.06.2011, il possesso delle abilitazioni relative alle opere impiantistiche, ai sensi del D.M. 37/08, non costituisce un requisito di partecipazione alla gara. Tuttavia, l'aggiudicatario che non avesse dichiarato in sede di gara di voler subappaltare le opere in questione, dovrà dimostrare in fase esecutiva dell'appalto (a pena di risoluzione del contratto) di essere in possesso della necessaria abilitazione ai sensi del D.M. 37/08, proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi requisiti.
7. che per essere ammessi alla gara, gli operatori economici non devono trovarsi in uno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
8. che, per le motivazioni espresse in premessa, l'impresa dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/10 in relazione a ciascuna categoria di lavori;
9. in conformità a quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al momento non è prevista la presenza di più imprese in cantiere e, qualora in futuro dovesse verificarsi, si procederà ai sensi del comma 5 del citato art. 90;
10. che l'opera è appaltabile;
11. che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa, a cura del Settore Contratti Appalti e Provveditorato e le relative spese contrattuali saranno a carico dell'aggiudicatario;
12. ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, delle linee guida ANAC n.3/2016 di attuazione del Codice e del D.M. infrastrutture e trasporti del 7/3/2018 n. 49, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento vengono confermati:
  - Geom. Renato Gallo quale responsabile del procedimento per i lavori di che trattasi;
  - arch. Vincenzo Pizzo, quale direttore dei lavori di che trattasi, che ha fornito l'attestazione dello stato dei luoghi di cui all'art. 4 DM 7.3.2018, n. 49;
13. di gravare la somma di € 225,00 a favore dell'ANAC, sul cap. 22387725 ad oggetto "realizzazione di impianti di climatizzazione su asili nido" del Bilancio di Previsione 2022 - Classificazione di bilancio U.12.01.2.02 Conto PF U.2.02.01.09.017 – impegno n.

2022/4210/0 previa riduzione di pari importo dall'impegno n. 2022/4210/1 (delibera di CC 87/2020 – delibera G.C. n. 268/2022) (vincolo 2021V0039).

16/09/2022

Il Capo Settore LLPP ad interim  
Matteo Banfi

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova  
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Provv.	Num. Defin.
C	U.12.01.2.02	22387725	U.2.02.01.09.017	225,00	AUTORITA' ANTICORRUZIONE NAZIONALE	202200293	2022000421003

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina.

20/09/2022

Il Funzionario con A.S.  
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di  
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa